

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Nicoletta SPELGATTI

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 30 novembre 2018

In Aosta, il giorno trenta (30) del mese di novembre dell'anno duemiladiciotto con inizio alle ore otto e quarantasette minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Nicoletta SPELGATTI

e gli Assessori

Els GERANDIN - Vice-Presidente

Stefano AGGRAVI

Claudio RESTANO

Paolo SAMMARITANI

Si fa menzione che le funzioni di Assessore alla sanità, salute, politiche sociali e formazione e di Assessore alle opere pubbliche, territorio ed edilizia residenziale pubblica sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1519** OGGETTO :

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI IMPORTI, RICONOSCIUTI DALLO STATO ALLA REGIONE A FAVORE DEI COMUNI, PER LA PARTECIPAZIONE AL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE DEI TRIBUTI CATASTALI, PER LA QUOTA DI GETTITO DI COMPETENZA DELLO STATO, PER L'ANNO 2017. PRENOTAZIONE DI SPESA.

Il Presidente della Regione, Nicoletta Spelgatti, e l'Assessore alle finanze, attività produttive, artigianato e politiche del lavoro, Stefano Aggravi, richiamano l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*) che ha stabilito la partecipazione dei Comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche, nonché l'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (*Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*), convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha previsto, al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale dei tributi erariali, riconoscendo una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscossi a titolo definitivo.

Evidenziano che il provvedimento 3 dicembre 2007 n. 187461, emanato dall'Agenzia delle entrate, ha disciplinato le modalità di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento, ai sensi dell'articolo 1 del richiamato d.l. 203/2005.

Riferiscono che, successivamente:

- il decreto 13 novembre 2007, il decreto 18 dicembre 2007 e il provvedimento 16 giugno 2008 del Direttore dell'Agenzia del territorio hanno definito le regole tecnico-economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica, hanno accertato l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati per i Comuni e hanno stabilito le modalità di fruizione da parte dei Comuni delle informazioni utili alla partecipazione all'attività di accertamento fiscale;
- l'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai commi 11, 16 e 17 ha stabilito specifiche tipologie di informazioni oggetto di segnalazioni da parte dei Comuni;
- il provvedimento 26 novembre 2008 n. 175466, emanato dall'Agenzia delle entrate, ha definito le modalità tecniche di trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni utili ai fini dell'accertamento dei tributi statali e il criterio di ripartizione della quota sulle maggiori somme riscosse a titolo definitivo spettante agli stessi Comuni.

Richiamano, altresì, l'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha esteso e integrato l'istituto della partecipazione dei Comuni all'accertamento e ha previsto che siano le Regioni a riconoscere ai Comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all'accertamento, nonché l'articolo 2, comma 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*), che ha stabilito, tra l'altro, l'elevazione al 50% della quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni sulle maggiori somme riscosse anche a titolo non definitivo.

Rilevano che:

- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 marzo 2011 ha approvato alcune disposizioni per l'anno 2011 relative ai Comuni che abbiano contribuito all'accertamento fiscale e contributivo;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 15 luglio 2011 ha fissato i criteri per la determinazione dell'importo netto da erogare ai Comuni che abbiano partecipato all'accertamento fiscale e contributivo;

- il provvedimento 29 maggio 2012 n. 78785, emanato dall’Agenzia delle entrate, ha apportato ulteriori modifiche alle modalità tecniche di esecuzione del processo di partecipazione all’accertamento fiscale e contributivo da parte dei Comuni.

Richiamano, infine, l’articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 come modificato dall’articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che ha stabilito per gli anni dal 2012 al 2019 l’elevazione alla totalità delle maggiori somme riscosse, anche a titolo non definitivo, quale quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni per la partecipazione al contrasto all’evasione fiscale.

Evidenziano che la Giunta regionale, con le deliberazioni n. 1570 in data 27 settembre 2013 ad oggetto “*Definizione dei criteri di ripartizione dei contributi, assegnati dallo Stato alla Regione a favore dei Comuni, per la partecipazione al contrasto all’evasione fiscale dei tributi catastali per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. Finanziamento di spesa, introito di somma e impegno di spesa.*”, n. 1630 in data 25 novembre 2016 ad oggetto “*Definizione dei criteri di ripartizione dei contributi, assegnati dallo Stato alla Regione a favore dei Comuni, per la partecipazione al contrasto all’evasione fiscale dei tributi catastali per l’anno 2015.*” e n. 1334 in data 2 ottobre 2017 ad oggetto “*Definizione dei criteri di ripartizione degli importi, riconosciuti dallo Stato alla Regione a favore dei Comuni, per la partecipazione al contrasto all’evasione fiscale dei tributi catastali per l’anno 2016. Prenotazione di spesa.*”, ha definito il criterio di ripartizione dei contributi, assegnati dallo Stato alla Regione a favore dei Comuni, per la partecipazione al contrasto all’evasione fiscale dei tributi catastali rispettivamente per gli anni dal 2008 al 2012, per l’anno 2015 e per l’anno 2016.

Precisano che, con nota in data 3 agosto 2018, il Direttore della Direzione studi e ricerche economico fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato gli importi riconosciuti per l’anno 2017 a ciascun ente locale delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano (per la Valle d’Aosta, il Comune di Lillianes per euro 200,00), precisando che gli stessi sono stati determinati applicando i criteri di nettizzazione previsti dal decreto 15 luglio 2011, in modo da garantire il riconoscimento delle risorse in relazione alle sole entrate di competenza erariale e ha precisato in particolare che, per i Comuni della nostra Regione, è stato riconosciuto il 100% dei tributi speciali catastali e delle relative sanzioni.

Sottolineano che l’importo riconosciuto rappresenta il 100% della quota di gettito di competenza dello Stato, corrispondente al valore di 1/10 dell’importo riscosso, in quanto i restanti 9/10 spettano alla Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 26 novembre 1981, n. 690 (*Revisione dell’ordinamento finanziario della Regione Valle d’Aosta*).

Evidenziano che tali trasferimenti sono relativi alle somme riscosse dall’Agenzia delle entrate a titolo sia definitivo sia non definitivo, grazie al contributo dei Comuni ubicati nel territorio della Regione.

Sottolineano che l’articolo 9, comma 1, del provvedimento 3 dicembre 2007 n. 187461, emanato dall’Agenzia delle entrate, ha previsto la possibilità di definire appositi protocolli d’intesa tra le Direzioni regionali e i Comuni interessati, al fine di individuare programmi locali di recupero dell’evasione.

Richiamano l'articolo 33, comma 1, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (*Legge finanziaria per gli anni 2012/2014*) che ha stabilito che la partecipazione dei Comuni della Valle d'Aosta alle attività di accertamento dei tributi erariali è attuata mediante protocolli d'intesa stipulati tra il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), la Regione e le Agenzie fiscali.

Rilevano che in data 24 agosto 2012 è stato sottoscritto, tra il CPEL, l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Valle d'Aosta e la Regione, il protocollo d'intesa per la partecipazione dei Comuni alle attività di accertamento nel territorio della Regione Valle d'Aosta dei tributi erariali, diretti e indiretti, devoluti alla Regione, oltre che dell'addizionale regionale all'Irpef e dell'Irap, ai sensi del sopra richiamato articolo 33.

Evidenziano che gli importi definiti dal Ministero dell'economia e delle finanze sono stati riconosciuti in relazione alla sola quota di gettito di competenza dello Stato dei tributi speciali catastali e delle relative sanzioni, e che, pertanto, gli stessi non sono contemplati dal suddetto protocollo di intesa, in quanto riferiti alla parte non devoluta alla Regione.

Richiamano l'articolo 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali*) che ha previsto:

- al comma 1, che ai fini del coordinamento della finanza regionale con la finanza locale, le risorse finanziarie attribuite dallo Stato agli enti locali della Valle d'Aosta da disposizioni generali o settoriali, annuali o pluriennali, sono direttamente corrisposte alla Regione;
- al comma 2, che la Regione provvede a ripartire fra gli enti locali le assegnazioni statali unitamente ai contributi e sovvenzioni ad essi destinati dal bilancio regionale, secondo criteri informati all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attività degli enti locali, nonché all'obiettivo di adeguare i mezzi finanziari alle funzioni proprie o delegate degli enti medesimi.

Richiamano, altresì, la legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (*Interventi regionali in materia di finanza locale*) e in particolare l'articolo 4 che ha previsto che la Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi del d.lgs. 431/1989, provvede al finanziamento degli enti locali con le risorse proprie, oltre che con quelle assegnate agli stessi fini dallo Stato e, eventualmente, dall'Unione europea.

Sottolineano l'opportunità, in relazione alla particolare tipologia di tali erogazioni, relative all'istituto della compartecipazione dei Comuni ai proventi derivanti dall'attività di accertamento dei tributi erariali per la quota di gettito di competenza dello Stato, che tali somme siano riversate agli enti secondo gli importi comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze con la sopra citata nota del 3 agosto 2018, ovvero euro 200,00 al Comune di Lillianes.

Rilevano che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020, nell'anno 2018, ha attribuito alla Struttura enti locali i seguenti capitoli:

- per la parte entrata, il capitolo E0022105 "*Trasferimenti correnti dallo Stato per il contrasto all'evasione fiscale*", nell'ambito del titolo 2 "*Trasferimenti correnti*", della tipologia 101 "*Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche*" e della categoria 101 "*Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali*";
- per la parte spesa, il capitolo U0022198 "*Trasferimenti correnti a Comuni su fondi assegnati dallo Stato per il contrasto all'evasione fiscale*", nell'ambito della missione 18 "*Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali*", del programma 18.001 "*Relazioni*

finanziarie con le altre autonomie territoriali”, del titolo 1 “*Spese correnti*” e del macroaggregato 104 “*Trasferimenti correnti*” sui quali sono stati previsti appositi stanziamenti di entrata e di spesa.

Precisano, pertanto, che i conseguenti accertamenti di entrata e impegni di spesa saranno assunti dal dirigente della Struttura enti locali.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione, Nicoletta Spelgatti, e dall’Assessore alle finanze, attività produttive, artigianato e politiche del lavoro, Stefano Aggravi, e su loro proposta;
- preso atto del parere prot. n. 954/CPEL sulla presente proposta di deliberazione espresso in data 27/11/2018 dal CPEL, ai sensi dell’articolo 65, comma 2, lettera d), della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta*);
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28 dicembre 2017 concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato, con decorrenza 17 settembre 2018, con deliberazione della Giunta regionale n. 1111 in data 14 settembre 2018;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura enti locali della Presidenza della Regione e dal dirigente della Struttura finanze e tributi dell’Assessorato finanze, attività produttive, artigianato e politiche del lavoro, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa, che gli importi, riconosciuti dallo Stato alla Regione a favore dei Comuni, per la partecipazione al contrasto all’evasione fiscale dei tributi catastali, per la quota di gettito di competenza dello Stato, per l’anno 2017, siano trasferiti ai Comuni e siano ripartiti tra essi secondo gli importi stabiliti dallo Stato di seguito indicati:
 - Comune di Lillianes euro 200,00;
2. di prenotare, per l’anno 2018, la spesa di cui al precedente punto 1, di euro 200,00 (duecento/00), sul capitolo U0022198 “*Trasferimenti correnti a Comuni su fondi assegnati dallo Stato per il contrasto all’evasione fiscale*”, del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020, con imputazione all’esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di rinviare al dirigente della Struttura enti locali i conseguenti accertamenti di entrata e impegni di spesa.